

Servizio Rottamazione - Esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche

Ministero delle Finanze - Circolare n. 122/E del 11.05.98

La presente circolare è diretta a fornire maggiori indicazioni e direttive, in ordine all'oggetto, e a sciogliere così la riserva formulata nella precedente n. 30/E del 27 gennaio 1998, paragrafo 12. Il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come riformulato dall'articolo 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca rilevanti novità, ai commi 7 e 8, in materia di esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche – soprattasse (ora sanzioni amministrative) e accessori – e di annullamento delle relative procedure di riscossione coattiva per le ipotesi di sopravvenuta cessazione dei diritti connessi a beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, cessazione non trascritta o annotata ai sensi di legge – in quanto non debitamente richiesta dalla parte interessata – ma comunque attestata da "idonea documentazione". omissis...

In materia di esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, sanzioni amministrative e accessori, per inesistenza del presupposto giuridico, si evidenzia, preliminarmente, che il vigente quadro normativo è oggi offerto dal combinato disposto del nuovo articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e dall'articolo 5, commi dal 32 al 37, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Omissis... la corrispondente pubblicità riveste carattere di presunzione relativa superabile dalla prova contraria, derivante da documenti di data certa, con effetti liberatori estensibili al rapporto tributario.

Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, la cessazione dei diritti, del possesso o della disponibilità, inerenti a veicoli iscritti al Pra e a veicoli e autoscafi iscritti nei rispettivi registri di immatricolazione, deve necessariamente essere attestata da "idonea documentazione" (articolo 94, comma 7, Codice della strada): con tale locuzione si intendono, in generale, gli atti e i documenti, "di data certa", attestanti il venire meno dei richiamati presupposti. Sebbene "la data certa" non sia espressamente prevista dalla norma in esame, si ritiene che essa costituisca requisito indefettibile per il giudizio di idoneità della documentazione in discorso in quanto già richiamato dalla giurisprudenza citata in premessa. Quanto alla decorrenza degli effetti di esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, delle relative sanzioni amministrative e degli accessori, la questione è da correlarsi al tipo di documento prodotto. A titolo meramente esemplificativo si riportano alcune fattispecie di atti e documenti "idonei", ai fini in discorso, di frequente ricorrenza – da produrre in originale o copia conforme – con relativa decorrenza di effetti liberatori:

- a) provvedimenti giurisdizionali definitivi, emessi in sede civile, penale, amministrativa; decorrenza di effetti: a far data, a seconda dei casi, dall'evento accertato o dalla esecutività del provvedimento di sequestro o di confisca;
- b) atti e provvedimenti definitivi di autorità amministrative; decorrenza di effetti: a far data dall'evento accertato o attestato e dalla esecutività del provvedimento (a esempio di sequestro o di confisca amministrativa);
- c) atti pubblici di vendita o privati con firma autenticata nelle forme di legge; decorrenza di effetti: dalla data dell'atto pubblico o dalla autentica della firma;
- d) denunce di furto o di appropriazione indebita; decorrenza di effetti: dalla data di presentata denuncia alla polizia giudiziaria;
- e) dichiarazione di rottamazione del veicolo rilasciata da imprese autorizzate; decorrenza effetti: dalla data di consegna del veicolo risultante dal certificato rilasciato dai soggetti legittimati a richiedere la cancellazione del veicolo medesimo dal Pra (articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Omissis... Alla luce delle nuove disposizioni di legge e considerato, peraltro, che la veridicità di contenuto di detto atto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di dichiarazioni false, si ritiene che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – resa in modo particolareggiato – possa ancora annoverarsi tra gli atti "idonei", ai soli fini fiscali, a condizione che da essa si evinca l'impossibilità materiale e giuridica del dichiarante di procurarsi documentazione alternativa, omissis... decorrenza di effetti: a far data dalla produzione agli uffici competenti. Resta, comunque, inteso che le tasse automobilistiche sono dovute fino alla scadenza del periodo fisso in corso alla data in cui si è verificato il fatto determinante la cessazione dell'obbligo di pagamento (articolo 5, comma 38, del citato decreto legge n. 953 del 1982, convertito dalla legge n. 53 del 1983; decreto ministeriale 25 novembre 1985, sostituito dal decreto ministeriale 27 dicembre 1997, riguardanti i termini e le modalità di pagamento delle tasse in argomento).